



IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 luglio 2018, così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente

Avv. Paolo Clarizia – Componente

Avv. Anna Cusimano – Componente Relatore

riunitosi per decidere in ordine al deferimento a carico della signora Giulia Maria Di Fede (tessera F.I.S.E. n. 10250/M)

Premesso che

- la Procura Federale della F.I.S.E., acquisita la segnalazione trasmessa dal signor Salvatore Smioldo, con atto d'incolpazione depositato in data 22 maggio 2018, ed allegata produzione documentale, ha deferito la signora Giulia Maria Di Fede, contestandole:

- la violazione dell'art. 1.1 del Regolamento di Giustizia F.I.S.E. (d'ora in poi, per brevità, anche R.G.), nella parte in cui prevede che *"Costituiscono, altresì, illeciti disciplinari..., i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i tesserati"*;
- la violazione della Formazione Quadri Tecnici Federali Progetto 2016 n. 3; per avere, la stessa, Operatore Tecnico Equitazione di Base all'epoca dei fatti, *"impartito lezioni di equitazione a due tesserate juniores, in un centro non affiliato F.I.S.E., in via autonoma e in assenza della dovuta supervisione e assistenza da parte di un istruttore federale."*

- visto l'art. 48 R.G., il Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza di discussione per la data del 28 giugno 2018, disponendone la comunicazione all'Incolpata e alla Procura Federale;

- la signora Di Fede si è costituita in giudizio con l'avv. Giuseppe Gitto, con memoria del 19 giugno 2018, nella quale, oltre a spiegare difese inconferenti con l'odierno procedimento, ha contestato la veridicità dei comportamenti ascritti, ritenuti non provati;

- all'udienza del 28 giugno 2018, presente il Procuratore Federale, avv. Anselmo Carlevaro, non sono comparsi né la Deferita, signora Giulia Maria Di Fede, né l'avv. Gitto, che ha comunicato per le vie brevi di non poter presenziare a causa di incidente, chiedendo un rinvio dell'udienza. Il Tribunale ha rinviato la trattazione del procedimento all'udienza del 5 luglio 2018, con sospensione dei termini *ex art. 57, 5 comma, lett. d) R.G.*;



Federazione Italiana Sport Equestri

- all'udienza del 5 luglio 2018 nessuno è comparso per la Deferita. La causa, su invito del Presidente del Collegio, è stata trattata. La Procura, riportandosi all'atto di incolpazione ed ai relativi allegati, ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione della sospensione *ex art. 6, lett. e) ed f)* per quattro mesi e dell'ammenda *ex art. 6, lett. c)* di € 500,00;
- il Tribunale si è riservato.

Rilevato che

- l'art. 1 del Regolamento di Giustizia F.I.S.E., al comma 1, per quanto qui d'interesse, testualmente recita: *"Costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo, che violi le norme stabilite dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice del Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale, dalle relative Norme di attuazione, dal presente Regolamento nonché dai Regolamenti di settore, dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le disposizioni federali"*;
- l'art. 2 dello Statuto Federale F.I.S.E. statuisce che: *"(...) la F.I.S.E. è competente a disciplinare e regolamentare l'attività equestre in Italia, con **competenza esclusiva** per le seguenti attività svolte in **forma agonistica**:*

Salto Ostacoli

(...)";

- l'art. 3 del Regolamento Tecnico dell'Attività Sportiva Agonistica Equestre stabilisce che: *"Ai tesserati F.I.S.E. non è consentito svolgere attività sportiva agonistica equestre, così come individuata nel presente Regolamento, nell'ambito di società e/o eventi organizzati da soggetti non appartenenti al sodalizio sportivo della F.I.S.E."*;
- ai sensi dell'art 9, lett. a) e g) dello Statuto Federale, sono *"Tesserati"* i *"cavalieri in possesso di autorizzazione a montare a norma dei vigenti regolamenti"* ed i *"tecnici e istruttori federali iscritti negli elenchi federali"*;
- l'art. 8 del Regolamento Tecnico dell'Attività Sportiva Agonistica Equestre, nel distinguere l'attività agonistica da quella non agonistica, prevede, con riferimento alla disciplina del Salto Ostacoli, d'interesse per questo procedimento, che è qualificata **attività agonistica** quella che prevede lo svolgimento di percorsi *"con salti di altezza superiore ai 70 cm per i cavalli e di 60 cm per i pony"*;
- l'art 11 dello Statuto Federale, al comma 5, stabilisce che: *"Tutti i tesserati, indipendentemente dal tipo di patente o brevetto posseduti, possono liberamente tesserarsi ad altri Enti e/o associazioni attive nel mondo delle attività equestri partecipando alle attività di natura*



Federazione Italiana Sport Equestri

anche agonistica da queste organizzate, ad eccezione di quelle di esclusiva competenza F.I.S.E. ai sensi del presente Statuto”;

- a norma dell’art. 6 del Regolamento Tecnico dell’Attività Sportiva Agonistica Equestre “*I cavalieri (atleti) minorenni (juniores) che praticano l’attività sportiva agonistica equestre nell’ambito delle su richiamate discipline di cui all’art. 1, co. 2 primo capoverso, dello Statuto federale, devono essere sempre assistiti nella loro attività da un tecnico federale di 1° o 2° livello e/o istruttore federale di 2° livello a seconda della disciplina sportiva di riferimento*”;

- l’art. 3 della Formazione Quadri Tecnici Federali Progetto 2016, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame, specifica le competenze **dell’Operatore Tecnico Equestre di Base** stabilendo che questi svolge la propria opera “*alle dirette dipendenze tecniche dell’Istruttore Federale*” ed ha il compito di coadiuvarlo e/o sostituirlo nella messa in sella, nella conduzione di **riprese elementari di equitazione per principianti**, nel controllo delle scuderie, nell’assistenza alla mascalcia, al primo soccorso veterinario, all’attività promozionale. Ciò comporta che l’O.T.E.B. rappresenta una *longa manus* dell’Istruttore Federale e deve perciò sottostare alle sue direttive tecniche e coadiuvarlo e/o sostituirlo nei limiti delle mansioni riconosciute.

Tenuto conto che

- si legge nell’atto di deferimento che la Tesserata Giulia Maria Di Fede ha impartito, nel periodo dal 2016 al settembre 2017, lezioni di equitazione alle allieve *juniores* S. S. e G. S.. Le lezioni si svolgevano all’interno di struttura non affiliata F.I.S.E. e, quindi, priva di Tecnico Federale e/o Istruttore Federale, e la signora Di Fede faceva effettuare alle minori, come emerge dalle testimonianze raccolte dalla Procura Federale, “*vari esercizi e salti fino a 1:30 mt*” alla junior S. S., e “*salti fino a un massimo di 100*” alla junior G. S., pur non essendo in possesso delle relative competenze, in quanto, all’epoca, Operatore Tecnico di Equitazione di Base e, pertanto, idoneo a condurre “*riprese elementari di equitazione per principianti*” e svolgere la propria opera “*alle dirette dipendenze tecniche dell’Istruttore Federale*”;

- la Difesa della Deferita ha contestato i comportamenti ascritti, affermando che gli stessi non risultano provati dalla Procura Federale;

- all’uopo occorre, tuttavia, rilevare che, dalla documentazione agli atti e, in particolare, dal verbale di audizione del 22 gennaio 2018 della signora Giulia Maria Di Fede, emerge che la stessa ha dichiarato: “*Da quasi un anno siamo affiliati SEF e organizziamo battesimi della sella. In queste occasioni, a fini promozionali, rilasciamo patenti giornaliere SEF e facciamo piccole*



Federazione Italiana Sport Equestri

passeggiare nel campo che è all'aperto. Facciamo anche lezioni che seguo io anche con minori con salti fino a un metro e 15 massimo";

- la "S.E.F. Italia" è un ente promozionale che, per sua stessa definizione, persegue "finalità sociali e di promozione sportiva dilettantistica, per la realizzazione di iniziative volte alla diffusione, alla conoscenza ed alla formazione dello sport nei giovani, nello specifico settore degli Sport Equestri", come si legge nel sito internet ufficiale dell'ente.

E, d'altronde, non potrebbe che essere così, atteso che, come già rilevato, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto Federale F.I.S.E. l'attività sportiva agonistica equestre è di esclusiva competenza F.I.S.E., dovendosi intendere per "attività agonistica", nella disciplina del Salto Ostacoli, quella che prevede lo svolgimento di salti di altezza non superiore a 70 cm (ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Tecnico dell'Attività Sportiva Agonistica Equestre);

- è, pertanto, la stessa Deferita ad aver dichiarato di aver posto in essere i comportamenti in violazione della normativa federale, affermando che "Da quasi un anno siamo affiliati SEF" - e, quindi, dal gennaio 2017, ben prima dell'acquisizione della qualifica di istruttore di 1° livello F.I.S.E. della signora Di Fede (avvenuta in ottobre 2017) -, "(...) Facciamo anche lezioni che seguo io anche con minori con salti fino a un metro e 15 massimo", svolgendo, pertanto, **attività agonistica riservata alla esclusiva competenza della F.I.S.E.**, in violazione dell'art. 2 dello Statuto Federale e dell'art. 3 del Regolamento Tecnico dell'Attività Sportiva Agonistica Equestre, "**anche con minori**", in violazione dell'art. 6 del Regolamento Tecnico dell'Attività Sportiva Agonistica Equestre. Attività svolta **in assenza delle debite competenze, e senza l'assistenza di Istruttore Federale** e, pertanto, in violazione dell'art. 3 della Formazione Quadri Tecnici Federali Progetto 2016, e dell'art. 6 del Regolamento Tecnico dell'Attività Sportiva Agonistica Equestre. Il tutto **in struttura non affiliata F.I.S.E.**, in violazione dell'art. 3 del Regolamento Tecnico dell'Attività Sportiva Agonistica Equestre e dell'art. 11 dello Statuto Federale;

- priva di pregio risulta la difesa della Deferita in ordine all'incidente occorso nel settembre 2017 alla *junior* S. S., alla presunta abusività del maneggio, ed alle lezioni di ippoterapia, non avendo costituito, nessuna delle circostanze su riportate, oggetto di deferimento;

- alla luce di quanto sopra, questo Tribunale ritiene acclarata la responsabilità della Tesserata Giulia Maria Di Fede in ordine ai comportamenti ascritti, posti in violazione della normativa federale, e congrua la sanzione richiesta dalla Procura Federale.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 1 del Regolamento di Giustizia



Federazione Italiana Sport Equestri

F.I.S.E., gli artt. 2 e 11 dello Statuto Federale F.I.S.E., gli artt. 3, 6 e 8 del Regolamento Tecnico dell'Attività Sportiva Agonistica Equestre, l'art. 3 della Formazione Quadri Tecnici Federali Progetto 2016,

APPLICA

Alla signora Giulia Maria Di Fede, come in epigrafe generalizzata, la sanzione della sospensione *ex art. 6, lett. e) ed f)* per 4 (quattro) mesi e dell'ammenda *ex art. 6, lett. c)* di € 500,00 (cinquecento/00).

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed alla signora Giulia Maria Di Fede, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento di Giustizia.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 30 agosto 2018.

Presidente: F.to Avv. Lina Musumarra

Componente: F.to Avv. Paolo Clarizia

Componente Relatore: F.to Avv. Anna Cusimano